



DETERMINAZIONE N. 56 DEL 27 LUGLIO 2021

Oggetto: Deliberazione n. 46 del 5 luglio 2021 – Organizzazione 46[^] edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea 2021. Adempimenti per l'affidamento dei servizi promo pubblicitari.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 46 del 05.07.2021, avente ad oggetto: “Organizzazione 46[^] Fiera Agroalimentare Mediterranea 2021”, con la quale la Giunta Camerale ha deliberato l’organizzazione della 46[^] edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea, da svolgere a Ragusa, dal 24 al 26 settembre 2021, presso il Foro Boario di C.da Nunziata, ed ha autorizzato il Segretario Generale a redigere un programma di massima della manifestazione, in linea e con le caratteristiche delle precedenti edizioni, ferma restando l’eventualità che non si possa dar corso all’organizzazione della Fiera nel caso venga prorogato lo stato di emergenza epidemiologica legata al Covid 19, e comunque nel rispetto di ogni eventuale successiva disposizione circa l’evoluzione delle condizioni di natura sanitaria;
- Preso atto che la Giunta camerale, con la succitata deliberazione, ha, altresì, autorizzato per l’organizzazione della 46[^] edizione della F.A.M., lo stanziamento di euro 190.000,00, a carico del cdc 330000 del Bilancio camerale per l’esercizio 2021, e fissate le tariffe per il noleggio degli stand per gli espositori;
- Considerata, come si evince dal testo della citata deliberazione, la necessità di avviare le procedure organizzative al fine di consentire agli uffici di mettere in atto, in tempo utile, tutte le attività tradizionalmente svolte in ambito fieristico e che richiedono l’esecuzione di gare d’appalto, nonché l’instaurazione di rapporti e contratti commerciali e in generale di relazioni esterne dalle quali discende la struttura intera della manifestazione, come l’allestimento dello spazio espositivo nell’area del Foro Boario, messa a disposizione dal Comune di Ragusa, oltre alla programmazione della campagna promo pubblicitaria;
- Rilevato che è necessario, dati i tempi tecnici occorrenti per le procedure relative alle più urgenti acquisizioni dei servizi per la tenuta della manifestazione e per garantire un risultato positivo della stessa provvedere ad un’adeguata campagna promo pubblicitaria, avviare i necessari adempimenti per affidare il suddetto servizio a ditta qualificata del settore;
- Preso atto della necessità di tenere conto dell’attuale emergenza sanitaria determinata dal “Covid 19”, la quale impone di adottare tutte quelle misure di sicurezza di cui al Protocollo Aefi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici, e di tutte le misure che di volta in volta le autorità nazionali e regionali detteranno in materia, al fine di limitare il diffondersi del virus, la cui evoluzione in un senso o in un altro potrebbe incidere sul regolare svolgimento della manifestazione, sulla sospensione di tutte o di parte delle attività fieristiche, fino, se occorre ed in caso estremo, sulla determinazione di annullare la Fiera;
- Ritenuto di confermare, come gli altri anni, la formula, fino ad oggi efficace ed economicamente conveniente per l’ente, dell’affidamento ad una ditta specializzata nel

settore dell'esclusiva della campagna promo-pubblicitaria della Fiera, mediante la disponibilità di spazi pubblicitari determinati dalla Camera, a fronte della fornitura di tutto il materiale pubblicitario della Fiera stessa;

- Preso atto degli elaborati trasmessi dall'Area Promozione, nei quali sono dettagliatamente descritte le attività ed i servizi occorrenti per la realizzazione della suddetta campagna promo-pubblicitaria, che l'importo, a base d'asta, di euro 7.350,00 oltre iva dovuta per legge;
- Preso atto del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7.8.2012, n. 135, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti forniti da Consip S.p.A. sono nulli;
- Visto il comma 3 dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
- Visto il comma 449 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale conferma che le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle amministrazioni statali centrali e periferiche, oltre che ricorrere alle convenzioni quadro, possono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula di contratti;
- Visto il comma 450 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006, modificata per ultimo dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della Legge 28.12.2015 n. 208, nonché dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145, il quale fa salve le facoltà previste dal comma 449 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006 e prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- Preso atto, da una specifica ricerca effettuata, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;
- Ritenuto, pertanto, di procedere in modo autonomo, sulla base del Foglio Patti e Condizioni, nel quale sono dettagliatamente descritte le forniture e i servizi richiesti il cui costo presunto, come elaborato dall'Area Promozione, attraverso l'esperienza e una specifica indagine di mercato, è quantificato in euro 7.350,00 oltre Iva;
- Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, come modificata, da ultimo, dalla L. R. 17 maggio 2016 n. 8, con la quale è stata sancita l'applicabilità in Sicilia delle disposizioni e dei relativi provvedimenti d'attuazione del D. Lgs 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, a far data dalla entrata in vigore dello stesso;

- Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
- Visto il comma 1 dell'art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 dell'art. 1 della predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;
- Visto il successivo comma 4 dell'art. 24 della citata L.R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016;
- Vista la lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, il quale, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, dà facoltà alle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 dello stesso Decreto legislativo, di procedere ad affidamenti di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Vista la legge 11 settembre 2020 n.120, modificata da ultimo, dal DL 31.05.2021 n.77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- Visto l'art.1 della citata Legge n.120/2020 che disciplina le procedure derogatorie alle specifiche norme del Codice dei Contratti (artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia con la previsione che la Stazione Appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;
- Ritenuto non obbligatorio il suesposto regime derogatorio stante che il ricorso alle procedure ordinarie da parte della S.A., in conformità ai principi di cui all'art.30 del Codice, non può essere precluso come sostenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere n. 735 del 24/09/2020), dall'ANAC con le osservazioni rese in data 03.08.2020 in sede di Commissione al Senato prima della approvazione della norma e per come confermato da recente giurisprudenza (Cfr TAR Sicilia, Palermo, Sezione III, Sentenza 14.5.2021, n. 1536);
- Ritenuto conveniente, economico ed efficace per l'ente, anche a salvaguardia della libertà di partecipazione delle imprese, date le caratteristiche del servizio richiesto, anche per non dilatare od appesantire la procedura di selezione dell'aggiudicatario, ricorrere ad una procedura negoziata semplificata mediante richiesta di più preventivi, in alternativa sia a quella ordinaria, sia all'affidamento diretto ad una sola impresa senza comparazione di offerte;
- Ritenuto, pertanto, di procedere in ottemperanza alla succitata normativa previa acquisizione di più offerte da altrettanti operatori economici, individuate dall'Ufficio, sulla base dell'allegato FPC, dello schema di modello di lettera d'invito, e modello offerta economica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Ritenuto, inoltre, in applicazione della facoltà concessa dall'art.93, comma 1 - ultimo periodo - del Codice, di non richiedere le garanzie per la partecipazione alla procedura negoziata in argomento;

- Ritenuto di procedere alla nomina del Rup, Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del dipendente camerale Sig. Alessandro Carfi, assegnato all'Area Supporto Interno per i servizi di economato presso la sede camerale di Ragusa, tel. 0932.671264, e-mail: alessandro.carfi@ctrgrs.camcom.it;

DETERMINA

1. per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, in esecuzione della deliberazione della Giunta camerale n. 46/2021 e in conformità al vigente Decreto Legislativo n. 50/2016, di autorizzare l'affidamento dei servizi promo-pubblicitari relativi alla preparazione e gestione della prossima edizione della 46^a FAM – Fiera Agroalimentare Mediterranea, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, previa procedura negoziata semplificata da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del medesimo DLgs, determinato in seguito all'acquisizione di più offerte, sulla base dell'allegato FPC, dello schema di modello lettera d'invito e modello offerta, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;
2. di approvare, pertanto, apposito “Foglio Patti e Condizioni” disciplinante l'appalto, nonché schema di “Mod. Lettera d'Invito” e schema “Mod. Offerta Prezzo”, che vengono **allegati** alla presente, rispettivamente: **sub “A”, sub “B” e sub “C”**, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di nominare il Rup, Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del dipendente camerale Sig. Alessandro Carfi, assegnato all'Area Supporto Interno per i servizi di economato presso la sede camerale di Ragusa, tel. 0932.671264, e-mail: alessandro.carfi@ctrgrs.camcom.it.
4. di pubblicare il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. N. 33/2013 e ss.mm., sul sito istituzionale della Camera nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione primo livello “Provvedimenti”, sottosezione secondo livello “Provvedimenti Dirigenti” e nella sottosezione “Bandi e contratti” - Delibere e determine a contrarre”.

Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli